

816.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6
Missioni vevoli nella seduta del 29 novembre 2000 .....	3	<b>Disegno di legge S. 4039 (approvato dal Senato) n. 6686</b> .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	4	(Sezione 1 – Articolo 1) .....	7
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 2 – Articolo 2) .....	7
Ministro delle finanze (Trasmissione di documento) .....	4	(Sezione 3 – Articolo 3) .....	7
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Trasmissione di un documento) ...	4	<b>Proposta n. 6460 ed abbinate proposte di legge nn. 5998-6416</b> .....	8
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4	(Sezione 1 – Articolo unico) .....	8
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Ordine del giorno) .....	8
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	<b>Proposta di legge S. 1375-1775-2129-2204 (approvata in un testo unificato dalla X Commissione del Senato) n. 5051 ed abbinate proposte di legge nn. 337-1730-2006-2573-2786-4692</b> .....	9
<b>Disegno di legge di conversione n. 7376</b> .....	6	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .....	9
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) .....	10, 11

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	11	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	18
(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	11, 12	(Sezione 10 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	18
(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	13, 14	(Sezione 11 – Articolo 11 ed emendamento) .	24
(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	14, 15	(Sezione 12 – Articolo 12 ed emendamenti) ..	24, 25
(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	15, 16	(Sezione 13 – Articolo 13 ed emendamento) .	25, 26
(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) ..	17	(Sezione 14 – Ordine del giorno) .....	26

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 novembre 2000.**

Angelini, Bampo, Benvenuto, Bolognesi, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Saia, Savarese, Scantamburlo, Schietroma, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 28 novembre 2000 è stata presentata la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

POLENTA: « Agevolazioni ai fini pensionistici per le persone affette da invalidità » (7466).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 28 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CERULLI IRELLI: « Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in

materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione » (7465).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BOATO: « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato » (7427);

*VII Commissione (Cultura):*

CAMBURSANO: « Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi » (7331) *Parere delle Commissioni I, V, VI e IX;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BURANI PROCACCINI e VINCENZO BIANCHI: « Equiparazione della speciale

indennità di accompagnamento in favore dei ciechi parziali all'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali» (7380) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Canale Milano-Cremona-Po, per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 299).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 24 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BERRUTI ed altri n. 8-00068, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 19 ottobre 2000, concernente proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti residenti nelle regioni nord occidentali colpite da gravi eventi calamitosi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.**

Il presidente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 13 novembre 2000, ha tra-

smesso la relazione sull'attività dell'anno 2000 dell'unità interdipartimentale rischio idrogeologico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2000.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 novembre 2000, pagina 5, seconda colonna, dopo la venticinquesima riga inserire le seguenti:

Condizioni per l'armonizzazione dello status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata. Progetto di conclusioni (doc. 11385/00);

Gruppo di alto livello asilo e migrazione — Progetto del rapporto al Consiglio europeo di Nizza (doc. SN5110/00);

Progetto di relazione esplicativa sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (doc. 12060/00);

Progetto di decisione del Consiglio relativo all'istituzione di un'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 11344/2/00);

Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individua-

zione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00);

Progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (doc. 11037/2/00 Rev 2);

Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative comuni da essi istituite (doc. 11849/00);

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00);

Documento 10832/00 Cor 1 (en) di correzione del documento 10832/00 CRIMORG 116;

Studio sul controllo dei container nei porti dell'Unione europea (doc. 11010/00);

Progetto preliminare di bilancio per la rete Sirene fase II e l'Help Desk per l'esercizio 2001 (doc. 10898/00).

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 novembre 2000, pagina 3, prima colonna, decima riga, sopprimere il nome: Mattioli; tredicesima riga dopo il nome Ranieri, inserire: Rivera; alla stessa riga sostituire il nome Sala con: Saia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DEL PROCESSO  
DI STABILIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE DI JUGOSLAVIA (7376)**

**(A.C. 7376 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Contributo finanziario).*

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

**ART. 2.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di

lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 3.**

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 7376 - sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4039 — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE) (APPROVATO DAL SENATO) (6686)**

**(A.C. 6686 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

**(A.C. 6686 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a

lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 6686 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: RUZZANTE ED ALTRI: ABROGAZIONE  
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1975, N. 191, IN  
MATERIA DI ARRUOLAMENTO DEI MINORENNI (6460) ED  
ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (5998-6416)**

**(A.C. 6460 – sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 6460 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO  
DEI PROPONENTI

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio  
1975, n. 191, e successive modificazioni, è  
abrogato.

**(A.C. 6460 – sezione 2)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Convenzione delle Nazioni Unite  
sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce  
come minore ogni essere umano inferiore  
ai diciotto anni;

i diciotto anni sono l'età minima  
stabilita dai trattati internazionali per ac-  
cedere ai lavori pericolosi;

l'organizzazione internazionale del  
lavoro (OIL) riconosce che il « principio  
dell'età minima per l'assunzione al lavoro,  
o comunque a un'attività che per sua na-  
tura o per le circostanze in cui viene  
effettuata può nuocere alla salute, alla  
sicurezza o alla morale dei giovani, è ap-  
plicabile anche la partecipazione ai con-  
flitti armati »;

impegna il Governo:

a sottoscrivere il protocollo opzionale  
alla Convenzione delle Nazioni Unite per i  
diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto  
anni l'età minima per il reclutamento mi-  
litare e la partecipazione ai conflitti ar-  
mati;

ad avviare, in sede ONU, un percorso  
di riforma della Convenzione dei diritti del  
fanciullo firmata a New York nel 1989 che  
introduca il limite di diciotto anni per  
l'arruolamento nelle forze armate e l'im-  
piego nei conflitti armati.

**9/6460/1.** Ruzzante, Romano Carratelli,  
Raffaldini, Molinari, Paissan, Ruffino,  
Lucà, Lucidi, Saonara.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1375-1775-2129-2204 — SENATORI: DE CAROLIS ED ALTRI: LEGGE QUADRO SUL SETTORE FIERISTICO (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DELLA X COMMISSIONE DEL SENATO) (5051) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE SCALIA, VOLONTÈ ED ALTRI, MANZINI ED ALTRI, PAGLIUZZI E MAZZOCCHI, SBARBATI, SAONARA E RUGGERI (337-1730-2006-2573-2786-4692)**

**(A.C. 5051 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

3. L'attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la trasparenza, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condi-

zioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relative.

4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Oggetto e finalità).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale sistema è, per la sua attività, considerato di interesse pubblico.*

**1. 1.** Edo Rossi.

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**1. 2.** Edo Rossi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è libera con le seguenti: è attività di libera impresa.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la trasparenza, la libera concorrenza con le seguenti: la libera concorrenza, la trasparenza.*

### 1. 3. Pagliuzzi.

**(Approvata la seconda parte)**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Lo Stato e le regioni aggiungere le seguenti: , di concerto con i comuni interessati,*

### 1. 4. Landi di Chiavenna.

**(Approvato)**

**(A.C. 5051 – sezione 2)**

## ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

*a) « manifestazioni fieristiche », le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:*

1) « fiere generali », senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette

alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) « fiere specializzate », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) « mostre-mercato », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

*b) « espositori », quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;*

*c) « visitatori », coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;*

*d) « quartieri fieristici », le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;*

*e) « organizzatori di manifestazioni », i soggetti pubblici e privati che esercitano, anche temporaneamente, attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;*

*f) « superficie netta », la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;*

*g) « enti fieristici », i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.*

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 2.

*(Definizioni).*

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: ospitare aggiungere la seguente: permanentemente.*

**2. 1.** Lembo.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , anche temporaneamente,*

**2. 2.** Landi di Chiavenna.***(Approvato)******(A.C. 5051 – sezione 3)***

## ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 3.

*(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).*

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

*a)* le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

*b)* le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

*c)* le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al taglio in aree pubbliche.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 3.

*(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).*

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati di superficie netta con le seguenti: trecento metri quadrati netti espositivi.*

**3. 1.** Pagliuzzi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati con le seguenti: trecento metri quadrati.*

**3. 2.** Landi di Chiavenna.***(A.C. 5051 – sezione 4)***

## ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 4.

*(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).*

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere

subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico;

b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro novanta giorni.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 4.

*(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).*

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Paesi aggiungere le seguenti: appartenenti e*

**4. 3.** Edo Rossi.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno precedente al loro svolgimento per le manifestazioni per cui è stata richiesta qualifica internazionale e nazionale ed entro il 31 maggio per tutte le altre, il periodo di effettuazione delle singole manifestazioni al comune nel cui territorio esse avranno luogo. Il comune si accerta che le manifestazioni in oggetto si svolgano in sede fieristica adatta, avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e che l'organizzazione abbia la disponibilità nel quartiere fieristico. In caso contrario, il comune interviene con parere negativo motivato entro quindici giorni dalla data della comunicazione. In caso di mancata risposta da parte del comune entro il termine indicato, si procede mediante silenzio-assenso. Nella comunicazione al comune competente gli organizzatori devono specificare:

a) nome della manifestazione fieristica;

b) periodo e orari di svolgimento;

c) contratto di affitto o disponibilità del quartiere fieristico;

d) tema e merceologia della manifestazione;

e) numero dei visitatori previsti;

f) dimensione dello spazio occupato in metri quadrati netti espositivi;

g) qualifica richiesta.

**4. 6.** Pagliuzzi.

*Al comma 2, sostituire le parole da: Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2 fino a: citato decreto legislativo n. 112 del 1998 con le seguenti: L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche per le quali è stata richiesta qualifica internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni per le quali non è stata richiesta specifica qualifica l'autorizzazione allo svolgimento è.*

**4. 1.** Mazzocchi.

*Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).*

**4. 2.** Mazzocchi, Pagliuzzi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4. 7.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**4. 8.** Landi di Chiavenna.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo le parole: delle condizioni di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: fa decorrere i termini qualora l'autorità ricevente certifichi la completezza della documentazione necessaria e.*

**4. 4.** Edo Rossi.

*Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni dalla data del timbro postale di inoltro della domanda stessa.*

**4. 12.** Mazzocchi.

*Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

\* **4. 9.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

\* **4. 11.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**4. 10.** Landi di Chiavenna.

**(Approvato)**

*Alla rubrica, sostituire le parole: Autorizzazione allo con le seguenti: Modalità di.*

**4. 5.** Pagliuzzi.

**(A.C. 5051 – sezione 5)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).*

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito even-

tualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Qualificazioni delle manifestazioni fieristiche).*

*Al comma 1, sostituire le parole: Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza con le seguenti: Alle manifestazioni fieristiche viene concessa qualifica.*

##### 5. 1. Mazzocchi.

*Al comma 1, sostituire le parole: , regionale e locale con le seguenti: e regionale.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).*

##### 5. 2. Pagliuzzi.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nazionale.*

*Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: nazionale o.*

##### 5. 3. Pagliuzzi.

#### (A.C. 5051 — sezione 6)

#### ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 6.

*(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).*

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manife-

stazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Possono svolgersi con la qualifica di « fiera internazionale » o « fiera nazionale » solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza con le seguenti: delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica.*

##### 6. 1. Pagliuzzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sulla base delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica regionale viene redatto, a cura delle regioni, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale.

##### 6. 2. Pagliuzzi.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che intendono autorizzare con le seguenti: che si svolgono nel loro territorio.*

##### 6. 3. Pagliuzzi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calendario nazionale con le seguenti: calendario ufficiale annuale.*

##### 6. 5. La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Per uno specifico tema espositivo e merceologico può essere attribuita una sola qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale.

##### 6. 4. Pagliuzzi.

#### **(A.C. 5051 — sezione 7)**

#### ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 7.

*(Comitato tecnico-consulativo).*

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consulativo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato,

dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) tre rappresentanti designati degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;

g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;

c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 7.

*(Comitato tecnico-consultivo).*

*Al comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: con oneri a carico degli enti e organizzazioni che hanno ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche di cui all'articolo 4.*

**7. 1.** Edo Rossi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sei rappresentanti fino a: dell'artigianato con le seguenti: sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo.*

**7. 2.** Governo.

***(Approvato)***

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*h) un rappresentante designato dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).*

**7. 3.** Governo.

***(Approvato)***

**(A.C. 5051 — sezione 8)****ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.***(Regolamento di attuazione).*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni a statuto ordinario della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza

internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 8.***(Regolamento di attuazione).*

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e nazionale.*

**8. 2.** Pagliuzzi.*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***8. 3.** Pagliuzzi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: da parte delle regioni a statuto ordinario.*

**8. 5.** La Commissione.**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali con le seguenti: per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.*

**8. 4.** Pagliuzzi.

*Al comma 3, sostituire le parole da: anche la creazione fino a: sistema di con le seguenti: la creazione di un apposito or-*

ganismo pubblico presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al.

8. 1. Edo Rossi.

*Al comma 3, dopo le parole: di un idoneo sistema aggiungere la seguente: unitario.*

8. 6. La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 5051 – sezione 9)**

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Quartieri fieristici).*

1. Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di « internazionale » ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

3. In sede di prima applicazione nonché in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

*(Quartieri fieristici).*

*Sopprimere il comma 2.*

9. 2. Pagliuzzi.

*Al comma 2, dopo la parola: artigianato aggiungere le seguenti: definisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici che svolgono manifestazioni nazionali e.*

9. 1. Edo Rossi.

**(A.C. 5051 – sezione 10)**

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).*

1. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge e soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni, anche al fine di consentire la partecipazione di soggetti privati al capitale sociale.

2. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono esenti da imposte e tasse, se perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

*(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. *(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti)* – 1. Ai fini di

quanto previsto al successivo comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.

2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tal caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.

3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni, il progetto dovrà identificare anche:

a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e società od enti privati;

b) la ripartizione del capitale sociale.

4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2498 del codice civile per quanto attiene ai beni e diritti indicati nella lettera a).

5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.

6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuarsi nell'atto di trasformazione o conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.

7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscano, entro il suddetto termine, beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.

**10. 28.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.*

\* **10. 20.** Piscitello.

*Al comma 1, dopo le parole: alla loro vigilanza, aggiungere la seguente: anche.*

\* **10. 26.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo*

quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.

**\*\* 10. 4.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, sostituire le parole: in società per azioni con le seguenti: secondo quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di persone giuridiche private e società.*

**\*\* 10. 13.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.*

**\* 10. 7.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, sostituire le parole: società per azioni con le seguenti: persone giuridiche private previste dal codice civile, con esclusione delle associazioni.*

**\*10. 11.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.*

**\*\*10. 5.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o società a responsabilità limitata o fondazioni.*

**\*\*10. 12.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 1.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 6.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Al comma 1, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: o fondazioni.*

**\* 10. 10.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino a un massimo del quarantuno per cento.*

**10. 16.** Edo Rossi.

*Sopprimere il comma 2.*

**10. 17.** Edo Rossi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e purché tale trasformazione in società per azioni sia preceduta dalla definizione giudiziaria o dalla composizione transattiva di tutte le vertenze in corso, inclusa la salvaguardia dei diritti di organizzatori, ideatori e realizzatori di affermate iniziative fieristiche successivamente acquisite dagli enti in questione.*

**10. 19.** Pagliuzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli

stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**10. 27.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti, possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente

quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

**10. 21.** Piscitello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 2.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 8.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico che possiedono beni immobili strumentali per manifestazioni fieristiche ed attività accessorie, già messi in disponibilità ai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 e che convengono di trasferirli in dotazione permanente agli stessi soggetti possono procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalu-

tazione dei medesimi beni, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad altre norme di legge o di statuto. Il trasferimento di tali beni è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa ed è esente dall'INVIM. A fronte del valore dei beni trasferiti sarà assegnata agli enti o società già proprietari una corrispondente quantità di azioni o quote partecipative del capitale sociale della società derivata dalla trasformazione di cui al precedente comma 1. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

\* **10. 14.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente. Al relativo onere, pari a 2 miliardi di lire per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

**10. 22.** Piscitello.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 3.** Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 9.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili o mobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica,

che vengano alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza o componente positivo del reddito se viene investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un fondo apposito del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

\* **10. 15.** Landi di Chiavenna, Pagliuzzi, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per i beni immobili, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, che vengono alienati allo scopo di consentire la realizzazione di nuovi beni strumentali destinati alla stessa attività, l'eventuale maggior ricavo eccedente il valore di bilancio al netto degli ammortamenti non costituisce sopravvenienza attiva o componente positivo del reddito qualora venga investito entro due anni nello scopo predetto. Tale maggior ricavo deve essere iscritto in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione dell'investimento, di cui al periodo precedente.

**10. 25.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le eventuali rivalutazioni a bilancio dei cespiti e degli immobili già di proprietà alla data di entrata in vigore della presente legge sono esenti da imposte.

**10. 23.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Eventuali proventi da imposte sulle plusvalenze sono affidati alle regioni di competenza per interventi finalizzati alle località fieristiche interessate.

**10. 24.** Galli, Chiappori, Fongaro, Stefani.

**(A.C. 5051 – sezione 11)**

**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici)*

1. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Norme per la trasparenza nella gestione degli enti fieristici).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: trasparenza fino alla fine del comma, con le seguenti: parità di condizioni tra tutti i soggetti organizzatori, gli enti fieristici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), proprietari di quartieri fieristici, non possono effettuare attività di organizzazione fieristica.*

**11. 1.** Pagliuzzi.

**(A.C. 5051 – sezione 12)**

**ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di abuso della qualifica di « fiera internazionale » o « fiera nazionale » o di « quartiere fieristico internazionale », la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinché disponga l'esecuzione coattiva. La regione dispone altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché l'interdizione dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilità di proporre domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti, è applicata nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 12.

(Sanzioni).

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza autorizzazione con le seguenti: nonostante il parere negativo del comune competente.*

##### 12. 1. Pagliuzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da : abuso fino a: competente per territorio con le seguenti: svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, l'autorità competente per l'autorizzazione della manifestazione.*

##### 12. 2. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 2, sostituire le parole da: svolgimento di manifestazioni fino a: 50 per cento con le seguenti: abuso della qualifica di « fiera internazionale », « fiera nazionale » o di « fiera regionale », ovvero di « quartiere fieristico internazionale », l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti*

dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento.

##### 12. 3. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 3, sostituire le parole: è applicata con le seguenti: la regione applica.*

##### 12. 4. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5051 — sezione 13)

#### ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle

manifestazione fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

*Al comma 2, sopprimere le parole: legislative ed.*

**13. 1.** Landi di Chiavenna.

**(A.C. 5051 - sezione 14)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerata la grande importanza anche per le piccolissime imprese, disseminate in tutto il territorio nazionale, in ordine alle diverse strategie commerciali che hanno come base comune l'esportazione della loro produzione

impegna il Governo

a sensibilizzare le amministrazioni regionali per favorire le iniziative delle organizzazioni commerciali, artigiane e imprenditoriali in genere tese ad allestire fiere ed esposizioni nei vari territori.

**9/5051/1.** Bergamo.